

# L'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali

## I. Compendio

L'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali copre i danni ai beni mobili e agli stabili a seguito di piene, inondazioni, uragani, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti. L'estensione della copertura assicurativa e la tariffa dei premi sono unitarie e vincolanti per tutti gli assicuratori privati in Svizzera. Questo principio è stato ancorato nella legge nel 1993 in considerazione della sua notevole portata socio-politica ed economica.

L'aumento significativo a livello mondiale dei danni causati dagli elementi naturali e le intemperie dell'estate del 2005 in Svizzera mostrano che gli limiti di copertura di 250 milioni di franchi per l'assicurazione dei beni mobili e degli stabili contro tali danni non sono sufficienti.

L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) ha pertanto proposto un aumento dei limiti di copertura. In considerazione della necessità di adeguamento dei limiti di copertura, l'UFAP ha avviato una modifica dell'OS.

Nella sua seduta del 18 ottobre 2006, il Consiglio federale ha approvato il richiesto aumento dei limiti di copertura e l'adeguamento delle franchigie. La modifica dell'ordinanza entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2007.



## II. L'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali

Per quanto concerne gli stabili, in 19 Cantoni l'assicurazione contro gli incendi e contro i danni causati dagli elementi naturali viene esercitata, con statuto di monopolio, dagli istituti cantonali di assicurazione degli stabili. Nei Cantoni di Nidvaldo e Vaud il monopolio cantonale si applica anche all'assicurazione dei beni mobili (mobilia domestica e altri beni mobili). Negli altri Cantoni l'assicurazione dei beni mobili è esercitata dagli assicuratori privati i quali, nei Cantoni GUSTAVO (Ginevra, Uri, Svitto, Ticino, Appenzello Interno, Vallese e Obvaldo), assicurano anche gli stabili contro gli incendi e i danni naturali. Gli assicuratori privati – ma non gli istituti cantonali di assicurazione – sottostanno alla vigilanza dell'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP).

Secondo la legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), a livello di assicurazione privata la copertura dei danni naturali deve essere inclusa nell'assicurazione contro l'incendio, che, come disciplinato dall'ordinanza sulla sorveglianza, copre i danni causati ai beni mobili e agli stabili a seguito di piene, inondazioni, uragani, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti. Gli eventi come il furto, i danni causati dall'acqua e dalla rottura dei vetri, non sono coperti dall'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali. L'estensione della copertura e la tariffa dei premi sono unitarie e vincolanti per tutti gli assicuratori privati.

## III. Il sistema

L'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali poggia sul principio di una doppia solidarietà tra assicuratori e assicurati. I premi non sono stabiliti in funzione della minaccia concreta, bensì calcolati sulla scorta di aliquote unitarie per cerchia di solidarietà (mobilia domestica, altri beni mobili e stabili). In questo modo è possibile che, anche nelle zone esposte, l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali sia offerta a una tariffa unitaria e che possano essere evitate perdite che ne minaccino l'esistenza.

In considerazione della sua notevole portata politico-sociale ed economica, questo principio è stato ancorato nella legge nel 1993. Senza l'ancoramento nella legge, la liberalizzazione

del mercato svizzero dell'assicurazione cose e la crescente deregolamentazione dei mercati assicurativi a livello europeo avrebbero pregiudicato l'opera di solidarietà dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali che, dalla fine degli anni Cinquanta e fino all'entrata in vigore della suddetta legge, ha funzionato su base di economia privata.

Secondo la legge, l'UFAP ha il compito di verificare – in base alle tariffe presentate dalle imprese di assicurazione e alla corrispondente documentazione di calcolo – se i premi che ne risultano sono conformi ai rischi e ai costi.

## IV. Maggiori limiti di copertura

L'aumento significativo a livello mondiale dei danni causati dagli elementi naturali e le intemperie dell'estate del 2005 in Svizzera mostrano che gli attuali limiti di copertura di 250 milioni di franchi per l'assicurazione dei beni mobili e degli stabili contro i danni causati dagli elementi naturali non sono più sufficienti. Secondo le indicazioni dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) i danni dovuti alle intemperie dell'estate del 2005 ammontano per gli assicuratori privati a circa 1,335 miliardi di franchi, di cui 950 milioni per l'assicurazione contro i danni naturali. L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) ha pertanto proposto un aumento dei limiti di copertura.

Secondo le informazioni attuali l'aumento della copertura a un miliardo di franchi è adeguata sia per l'assicurazione degli stabili, sia per quella dei beni mobili. Questo limite di copertura si applica a tutti i danni causati agli stabili in conseguenza di eventi naturali nei Cantoni GUSTAVO, nonché all'assicurazione dei beni mobili in tutti gli altri Cantoni, eccettuati quelli di Nidvaldo e Vaud. Il limite di copertura dei danni naturali negli altri Cantoni è stabilito singolarmente dagli istituti cantonali di assicurazione.

Il dualismo dell'assicurazione contro i danni è fonte di differenti regolamentazioni della copertura, dei premi e delle franchigie per gli istituti cantonali di assicurazione e per gli assicuratori privati a causa delle diversità di finanziamento.

## **V. Modifiche dell'OS**

In considerazione della necessità di adeguamento dei limiti di copertura, l'UFAP ha avviato una modifica dell'OS.

Nella sua seduta del 18 ottobre 2006, il Consiglio federale ha approvato il richiesto aumento dei limiti di copertura e l'adeguamento delle franchigie. La modifica dell'ordinanza entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2007.

Nonostante la quadruplicazione dei limiti di copertura, grazie all'aumento contestuale dei limiti di copertura e agli adeguamenti delle franchigie sarà possibile contenere entro proporzioni limitate l'aumento dei premi di assicurazione.

L'estensione della copertura e la tariffa dei premi sono unitarie e vincolanti. La tariffa deve essere approvata prima dell'applicazione. Il 3 novembre 2006 l'UFAP ha notificato la decisione con la modifica della tariffa presentata dalle imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali. La tariffa adeguata dei premi sarà pubblicata nel Foglio federale del 28 novembre 2006. L'adeguamento della tariffa deciso dall'UFAP provocherà un aumento dei premi da parte di tutte le imprese di assicurazione in tutti i contratti d'assicurazione.

L'adeguamento delle limitazioni delle prestazioni è quindi finanziato per il tramite di un modesto aumento dei premi e di un adeguamento delle franchigie. Si è provveduto affinché i premi e le franchigie fossero equilibrati, in modo che la solidarietà tra gli interessati non fosse eccessivamente messa a male.

**VI. Franchigie, aliquote di premio e limiti di responsabilità****Franchigie, aliquote di premio e limiti di responsabilità del 31.12.2006:**

	Franchigie	Aliquote unitarie di premio in permille della somma assicurata	Limiti di responsabilità
Mobilia domestica	200.-	0.20	250 milioni per evento di danno ai beni mobili
Inventario agricolo	10% dell'importo del danno minimo 200.- massimo 2'000.-	0.30	
Altri beni mobili	10% dell'importo del danno minimo 500.- massimo 10'000.-	0.30	
Stabili di abitazione e stabili agricoli	10% dell'importo del danno minimo 200.- massimo 2'000.-	0.45	250 milioni per evento di danno agli stabili
Altri stabili	10% dell'importo del danno minimo 500.- massimo 10'000.-	0.45	

**Franchigie, aliquote di premio e limiti di responsabilità dal 1.1.2007:**

	Franchigie	Aliquote unitarie di premio in permille della somma assicurata	Limiti di responsabilità
Mobilia domestica	500.-	0.21	1 miliardo per evento di danno ai beni mobili
Inventario agricolo	10% dell'importo del danno minimo 1'000.- massimo 10'000.-	0.35	
Altri beni mobili	10% dell'importo del danno minimo 2'500.- massimo 50'000.-	0.35	
Stabili di abitazione e stabili agricoli	10% dell'importo del danno minimo 1'000.- massimo 10'000.-	0.46	1 miliardo per evento di danno agli stabili
Altri stabili	10% dell'importo del danno minimo 2'500.- massimo 50'000.-	0.46	

## VII. Esempi di calcolo

### 1° Scenario

Un grande evento di danno (ad es. inondazione) provoca in Svizzera danni complessivi per 500 milioni di franchi ai beni mobili.

Secondo la **legislazione in vigore**, le indennità spettanti ai singoli aventi diritto sono ridotte in modo tale da non superare insieme 250 milioni di franchi; in altri termini viene operata una riduzione del 50 per cento per evento di danno.

Un assicurato ha assicurato la sua mobilia domestica per 50 000 franchi. Il danno ammonta a 10 000 franchi.

In questo caso l'assicuratore privato procede al seguente conteggio con la persona danneggiata:

Danno	10'000.-
Franchigia	200.-
Totale intermedio	9'800.-
Riduzione (50 %)	4'900.-
Indennità	4'900.-
Danno a carico dell'assicurato	5'100.-

Nel quadro della **nuova copertura approvata dal Consiglio federale e che entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2007** non viene operata alcuna riduzione nel caso di questo esempio, perché il nuovo limite di responsabilità è di un miliardo di franchi per evento di danno ai beni mobili.

In questo caso l'assicuratore privato procede al seguente conteggio con la persona danneggiata:

Danno	10'000.-
Franchigia	500.-
Totale intermedio	9'500.-
Riduzione (0%)	0.-
Indennità	9'500.-
Danno a carico dell'assicurato	500.-

### 2° Scenario

Un evento di danno (ad es. scoscendimento) provoca in Svizzera danni complessivi per 25 milioni di franchi.

Secondo la **legislazione in vigore**, le indennità spettanti ai singoli aventi diritto non sono ridotte perché il danno totale è inferiore a 250 milioni di franchi.

Un assicurato ha assicurato la sua mobilia domestica per 100 000 franchi. Il danno ammonta a 30 000 franchi.

In questo caso l'assicuratore privato procede al seguente conteggio con la persona danneggiata:

Danno	30'000.-
Franchigia	200.-
Totale intermedio	29'800.-
Riduzione (0%)	0.-
Indennità	29'800.-
Danno a carico dell'assicurato	200.-

Nel quadro della **nuova copertura valida dal 1° gennaio 2007**, nel caso di questo esempio non viene operata alcuna riduzione perché il nuovo limite di responsabilità è di un miliardo per evento di danno ai beni mobili.

In questo caso l'assicuratore privato procede al seguente conteggio con la persona danneggiata:

Danno	30'000.-
Franchigia	500.-
Totale intermedio	29'500.-
Riduzione (0%)	0.-
Indennità	29'500.-
Danno a carico dell'assicurato	500.-